

IMPOSTE SUL REDDITO

Cessione di quote in studi associati tra i redditi diversi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme

Scopri di più

Prima dell'avvento della recente Riforma fiscale, il **trattamento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di associazioni professionali era incerto**. L'[art. 67, comma 1, lett. c\) e c-bis\), TUIR](#), escludeva espressamente dalla tassazione come “redditi diversi” le plusvalenze relative alle associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (c.d. studi associati). Il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto modifiche che **sembravano distinguere la tassazione a seconda del soggetto collettivo**:

- il D.Lgs. n. 192/2024 **ha eliminato l'esclusione** prevista dall'[art. 67, comma 1, lett. c\) e c-bis\), TUIR](#), per le **associazioni professionali**. La Relazione governativa al D.Lgs. n. 192/2024 interpretava tale eliminazione in **combinazione con l'introduzione del principio di “onnicomprensività”** nell'[art. 54, TUIR](#). Secondo questa interpretazione, la **cessione delle quote** negli studi associati sarebbe stata **attratta nel reddito di lavoro autonomo**. Tuttavia, la dottrina ha sollevato dubbi sistematici, ritenendo che tali plusvalenze, tranne in casi specifici di acquisto nell'ambito dell'attività professionale, dovessero, comunque, essere **classificate come redditi diversi**. Inoltre, per le plusvalenze derivanti dalla **cessione di partecipazioni in associazioni** e società produttive di reddito di lavoro autonomo, l'[art. 17, comma 1, lett. g-ter\), TUIR](#), come riformulato, prevedeva **l'applicazione della tassazione separata**, qualora percepita, anche in più rate, nello **stesso periodo d'imposta**;
- la cessione di **quote di partecipazione in Società tra professionisti (STP)** rimane inquadrato **tra i redditi diversi**, di cui [all'art. 67, TUIR](#), con conseguente **tassazione “secca” del 26%**.

In sintesi, la prima versione della riforma (D.Lgs. n. 192/2024) mirava a **tassare le plusvalenze della cessione di quote negli studi associati come reddito di lavoro autonomo** (con possibilità di tassazione separata) e **manteneva la distinzione per le STP in base alla natura del loro reddito** (impresa/lavoro autonomo). Il D.L. n. 84/2025 è intervenuto per **razionalizzare e unificare il trattamento fiscale**, accogliendo le proposte di riordino formulate anche dalle categorie professionali. Le **modifiche principali sono state le seguenti**:

- è stato stabilito che **le plusvalenze e le minusvalenze** derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale, comprese le Società tra professionisti (STP) e altre società professionali regolamentate nel sistema ordinistico (di cui all'[art. 177-bis](#)), **costituiscono redditi diversi**;
- è stata **soppressa la previsione di tassazione separata** contenuta nell'[art. 17, comma 1, lett. g-ter\), TUIR](#), che precedentemente si applicava alle plusvalenze da **cessione di partecipazioni in enti produttivi di reddito di lavoro autonomo**;
- sono state **ricondotte tutte queste plusvalenze nell'ambito dei redditi diversi** ([art. 67, TUIR](#)), con applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%. Questa soluzione è in analogia a quanto previsto per le plusvalenze derivanti dalla **cessione di partecipazioni in società di persone e di capitali** esercenti attività produttive di reddito d'impresa.

Il D.L. n. 84/2025 ha **eliminato la distinzione basata sulla natura del reddito prodotto dall'ente** (impresa o lavoro autonomo), stabilendo, in modo esplicito, che **sia la cessione di quote** in studi associati che **la cessione di quote in STP rientrano nella categoria dei redditi diversi**. Questa classificazione si giustifica nel sistema tributario dalla mancata previsione, per gli esercenti arti e professioni (individuali o collettivi), del principio di attrazione al reddito di lavoro autonomo dei redditi da qualsiasi altra fonte. La classificazione come reddito diverso **permette l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26%**. Di conseguenza, è **possibile usufruire del regime di rideterminazione del costo fiscale della partecipazione**, affrancando il **valore al 1° gennaio di ciascun anno con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 18%**.

Inoltre, il D.L. n. 84/2025 ha introdotto una **clausola di salvaguardia** nell'[art. 177-bis](#), stabilendo che le operazioni straordinarie che coinvolgono gli studi professionali (come il conferimento) e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute **non rilevano ai fini dell'abuso del diritto** ([art. 10-bis, Legge n. 212/2000](#)). Questo avallo legislativo legalizza la c.d. **cessione indiretta dello studio**: il professionista può conferire lo studio (operazione neutrale, ex [art. 177-bis](#)) e poi cedere la partecipazione, realizzando una **plusvalenza tassata come reddito diverso al 26%**, anziché cedere direttamente lo studio, operazione che determinerebbe plusvalenze tassate come **reddito di lavoro autonomo** (imposizione ordinaria). Si segnala, infine, che le modifiche introdotte dal D.L. n. 84/2025 si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a **partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**.